NEWS

Diritto ambientale: Decreto-Legge 116/2025 stabilisce nuove sanzioni penali per i reati ambientali

Data pubblicazione: 05/09/2025

Autore: Admin

Contenuto

Decreto-legge 116/2025: nuove sanzioni penali per i reati ambientali

Il **decreto-legge 116/2025**, in vigore dal 9 agosto e attualmente all'esame del Senato, segna un passaggio cruciale nella lotta ai **reati ambientali** in materia di rifiuti. L'intervento normativo si inserisce nel solco della condanna inflitta all'Italia dalla **Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)** il 30 gennaio 2025 per le gravi violazioni ambientali registrate nella *Terra dei fuochi*.

Obiettivi del decreto-legge 116/2025

Secondo la relazione illustrativa, le nuove disposizioni rappresentano una componente essenziale del **Piano d'azione da presentare al Consiglio d'Europa** per prevenire e reprimere le condotte illecite legate al ciclo dei rifiuti. L'approccio è chiaramente improntato a un **rafforzamento del diritto penale ambientale**, con pene più severe e nuovi strumenti investigativi.

Abbandono di rifiuti: contravvenzione e delitto

Abbandono di rifiuti non pericolosi

- **Contravvenzione**: ammenda da 1.500 a 18.000 euro.
- Per titolari di imprese o enti: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
- Se commesso con veicoli: **sospensione patente** da 1 a 4 mesi.

Abbandono di mozziconi e rifiuti di piccole dimensioni

- Sanzione amministrativa da 80 a 320 euro.
- Contestazione possibile tramite sistemi di videosorveglianza.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Quando diventa delitto

- Reclusione da 6 mesi a 5 anni se l'abbandono comporta pericolo per salute, ambiente o ecosistemi.
- Pena aggravata per titolari di imprese: fino a 5 anni e 6 mesi, con sospensione patente fino a 6 mesi.

Abbandono di rifiuti pericolosi

- Sempre **delitto**: reclusione da 1 a 5 anni.
- Nei casi aggravati: fino a 6 anni e 6 mesi.

Gestione abusiva, discariche e spedizioni illegali

Il decreto trasforma in **delitti** alcune delle principali condotte illecite in materia ambientale:

- **Gestione non autorizzata di rifiuti**:
  - Non pericolosi → 6 mesi – 3 anni.
  - Pericolosi → 1 – 5 anni.
  - Nei casi aggravati, fino a 6 anni e 6 mesi.
- **Discarica non autorizzata**:
  - 1 – 5 anni.
  - Se destinata a rifiuti pericolosi → fino a 5 anni e 6 mesi.
  - Nei casi aggravati → fino a 7 anni.
  - Prevista la **confisca dell'area** oltre alla bonifica.
- **Spedizione illegale di rifiuti**:
  - 1 – 5 anni, con aumento fino a un terzo per i rifiuti pericolosi.

Anche in queste ipotesi: sospensione patente e confisca dei veicoli usati per commettere il reato.

Combustione illecita di rifiuti

Un focus centrale riguarda i **roghi di rifiuti**, piaga storica della *Terra dei fuochi*:

- Rifiuti non pericolosi → reclusione da 3 a 6 anni.
- Rifiuti pericolosi → reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni.
- In caso di incendio → aumento della pena fino alla metà.

Le pene aumentano di un terzo se i reati sono commessi nell'ambito di **attività di impresa** o comunque organizzate.

Ostatività e nuovi strumenti di indagine

Il decreto introduce importanti novità processuali:

- I nuovi delitti ambientali sono **ostativi alla non punibilità per particolare tenuità del fatto**.
- Si estendono le misure investigative già previste per altri reati gravi:
  - **arresto in flagranza differita**,
  - **operazioni sotto copertura**.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Conclusioni

Il **decreto-legge 116/2025** rappresenta una riforma organica del diritto penale ambientale, volta a rafforzare la tutela della salute e dell’ambiente attraverso un approccio repressivo più incisivo. Se da un lato risponde a obblighi sovranazionali e a pressioni interne, dall’altro apre un dibattito sulla necessità di bilanciare la funzione **punitiva** con politiche di prevenzione e gestione sostenibile dei rifiuti.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati